



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Prot. 361
DEL 24.02.2016

Contratto di servizi professionali infermieristici a supporto di attività di ricerca clinica e sperimentazione

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara – Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (*breviter* "CAST", "Ateneo" o "Ud'A"), con sede in Chieti, via Polacchi n.11, C.F. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, PEC ateneo@pec.unich.it, in persona del Direttore F.F. **Prof. Vincenzo De Laurenzi**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato al presente atto in forza dei poteri statutari vigenti

E

la **Dott.ssa BEATRICE GULLO**, nata a ANCONA il 27 LUGLIO 1999 e residente in - ASCOLI PICENO, via BOLOGNA N.21 (C.F. GLLBRC99L67A271G), successivamente denominata prestatore

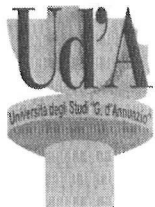
PREMESSO CHE

Il CAST, nell'ambito dei protocolli di sperimentazione, ha necessità di usufruire di un servizio infermieristico limitatamente ai processi prelievi ematici e somministrazione di farmaci sperimentali nell'ambito dei protocolli di sperimentazione del CRC.

L'incarico ha natura temporanea, strumentale e connessa a specifici protocolli sperimentali, ed è qualificabile come servizio professionale, non riconducibile a incarico individuale ex art. 7 del d.lgs. 165/2001.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra e gli atti in esse richiamati sono parte integrante del presente atto.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Art.1 Rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, un contratto di servizi consistente nello svolgimento di attività infermieristiche temporanee con le modalità e nei termini convenuti.

Art.2 Oggetto della prestazione

Il prestatore –dotato di competenze, professionalità ed esperienze necessarie ed evidenziabili dall'allegato curriculum, si impegna a:

- A)** erogare prestazioni infermieristiche presso il Centro Ricerca Clinica del CAST durante le fasi di somministrazione dei farmaci e prelievi ematici nell'ambito delle procedure di sperimentazione clinica e farmacologica che vengono approvate dal comitato etico.

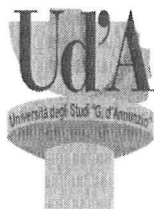
La prestazione è resa in piena autonomia organizzativa e senza vincolo di subordinazione, fatte salve le necessarie indicazioni cliniche impartite dal personale medico responsabile della sperimentazione, che non configurano potere gerarchico o disciplinare.

Il prestatore dichiara di essere in regola con l'iscrizione all'Albo professionale e di essere titolare di una polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità per tutta la durata del presente contratto. Copia della polizza è allegata al contratto.

Il prestatore risponde personalmente degli eventuali danni derivanti da colpa o negligenza professionale.

Il prestatore non è inserito nell'organizzazione del CAST, non è soggetto a turnazioni, orari prefissati, direttive organizzative o coordinamento funzionale continuativo.

Le indicazioni dei medici sperimentatori hanno esclusiva natura clinico-scientifica e non integrano alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare.



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Art.3 Compenso, trattamento fiscale, modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso per l'espletamento delle attività qui sopra indicate è determinato in € 40,00 (quaranta)/Ora 4% cassa professionisti.

Il compenso è liquidato sulla base di autodichiarazione del prestatore, corredata da report delle attività svolte, validata ai soli fini contabili dal Responsabile scientifico

Nurse Manager del Centro Ricerca Clinica, tramite bonifico bancario intestato a

BEATRICE GULLO Iban

IT 98Y0301503200000005742440

Art.4 Clausola Anti-riqualificazione

Le parti escludono espressamente che il presente rapporto possa essere riqualificato come lavoro subordinato, parasubordinato o collaborazione coordinata e continuativa e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ateneo

Art.5 Durata del contratto

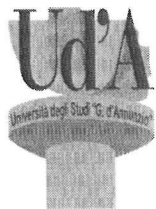
Il presente contratto ha durata annuale dalla data di sottoscrizione fino ad un massimo di n° 300 ore AL 31/12/2026.

Art.6 Recesso e risoluzione

Il CAST si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al contraente il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il contraente può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Ente. Anche in tale caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Ogni comunicazione al riguardo dovrà avvenire mediante Racc.ta A.R. o pec.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Le sospensioni, per qualsiasi ragione, dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungeranno un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Qualora il contraente non adempia puntualmente all'incarico affidatogli, lo stesso verrà invitato a provvedervi entro 7 (sette) giorni, trascorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno.

ART.7 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano gli art. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo IX Codice Civile.

ART.8 Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dei contraenti.

Art.9 Tutela dei dati personali

Per la tutela dei dati personali saranno osservate le disposizioni di cui al D. L.vo 30 giugno 2003 n.196 ed al GDPR 4 maggio 2016 n.679.

Art.10 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Chieti.

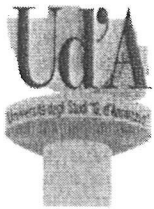
Letto, approvato e sottoscritto



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"
- CAST
il Direttore
Prof. Vincenzo De Laurenzi

Il prestatore
Beatrice Gullo



CIG 8001102087 (11.000)

TRA 361
DEL 24.02.20

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Contratto di servizi professionali infermieristici a supporto di attività di ricerca clinica e sperimentazione

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara – Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (*breviter* "CAST", "Ateneo" o "Ud'A"), con sede in Chieti, via Polacchi n.11, C.F. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, PEC ateneo@pec.unich.it, in persona del Direttore F.F. **Prof. Vincenzo De Laurenzi**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato al presente atto in forza dei poteri statutari vigenti

E

la **Dott.ssa BEATRICE GULLO**, nata a ANCONA il 27 LUGLIO 1999 e residente in ASCOLI PICENO, via BOLOGNA N.21 (C.F. GLLBRC99L67A271G), successivamente denominata prestatore

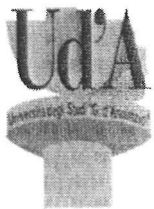
PREMESSO CHE

Il CAST, nell'ambito dei protocolli di sperimentazione, ha necessità di usufruire di un servizio infermieristico limitatamente ai processi prelievi ematici e somministrazione di farmaci sperimentali nell'ambito dei protocolli di sperimentazione del CRC.

L'incarico ha natura temporanea, strumentale e connessa a specifici protocolli sperimentali, ed è qualificabile come servizio professionale, non riconducibile a incarico individuale ex art. 7 del d.lgs. 165/2001.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra e gli atti in esse richiamati sono parte integrante del presente atto.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Art.1 Rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, un contratto di servizi consistente nello svolgimento di attività infermieristiche temporanee con le modalità e nei termini convenuti.

Art.2 Oggetto della prestazione

Il prestatore –dotato di competenze, professionalità ed esperienze necessarie ed evidenziabili dall'allegato curriculum, si impegna a:

- A) erogare prestazioni infermieristiche presso il Centro Ricerca Clinica del CAST durante le fasi di somministrazione dei farmaci e prelievi ematici nell'ambito delle procedure di sperimentazione clinica e farmacologica che vengono approvate dal comitato etico.

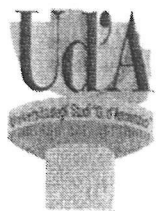
La prestazione è resa in piena autonomia organizzativa e senza vincolo di subordinazione, fatte salve le necessarie indicazioni cliniche impartite dal personale medico responsabile della sperimentazione, che non configurano potere gerarchico o disciplinare.

Il prestatore dichiara di essere in regola con l'iscrizione all'Albo professionale e di essere titolare di una polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità per tutta la durata del presente contratto. Copia della polizza è allegata al contratto.

Il prestatore risponde personalmente degli eventuali danni derivanti da colpa o negligenza professionale.

Il prestatore non è inserito nell'organizzazione del CAST, non è soggetto a turnazioni, orari prefissati, direttive organizzative o coordinamento funzionale continuativo.

Le indicazioni dei medici sperimentatori hanno esclusiva natura clinico-scientifica e non integrano alcun potere direttivo, organizzativo o disciplinare.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Art.3 Compenso, trattamento fiscale, modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso per l'espletamento delle attività qui sopra indicate è determinato in € 40,00 (quaranta)/Ora 4% cassa professionisti.

Il compenso è liquidato sulla base di autodichiarazione del prestatore, corredata da report delle attività svolte, validata ai soli fini contabili dal Responsabile scientifico Nurse Manager del Centro Ricerca Clinica, tramite bonifico bancario intestato a
BEATRICE GULLO Iban
IT 98Y0301503200000005742440

Art.4 Clausola Anti-riqualificazione

Le parti escludono espressamente che il presente rapporto possa essere riqualificato come lavoro subordinato, parasubordinato o collaborazione coordinata e continuativa e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ateneo

Art.5 Durata del contratto

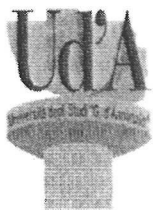
Il presente contratto ha durata annuale dalla data di sottoscrizione fino ad un massimo di n° 300 ore AL 31/12/2026.

Art.6 Recesso e risoluzione

Il CAST si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al contraente il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il contraente può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Ente. Anche in tale caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Ogni comunicazione al riguardo dovrà avvenire mediante Racc.ta A.R. o pec.



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Le sospensioni, per qualsiasi ragione, dell'attività lavorativa che nel complesso raggiungeranno un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Qualora il contraente non adempia puntualmente all'incarico affidatogli, lo stesso verrà invitato a provvedervi entro 7 (sette) giorni, trascorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del danno.

ART.7 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano gli art. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo IX Codice Civile.

ART.8 Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n.131. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico dei contraenti.

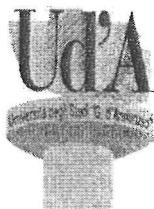
Art.9 Tutela dei dati personali

Per la tutela dei dati personali saranno osservate le disposizioni di cui al D. L.vo 30 giugno 2003 n.196 ed al GDPR 4 maggio 2016 n.679.

Art.10 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, saranno di competenza esclusiva del Foro di Chieti.

Letto, approvato e sottoscritto



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"
- CAST
il Direttore
Prof. Vincenzo De Laurenzi

Il prestatore
Beatrice Gallo

Vincenzo
De
Laurenzi
09.03.2026
13:13:25
GMT+02:00

